pn_cmbos.pn_cmbos.REGISTRO UFFICIALE.U.0000660.20-03-2023.h.11:49

REGIONE PIEMONTE
Aree Protette
Appennino Piemontese

Spett.li
Regione Liguria
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
c.a. dott.sa Paola Carnevale
arch. Roberto Navarra

E p.c.
Regione Piemonte
Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità, aree naturali
c.a. arch. Jacopo Chiara
LORO INDIRIZZI PEC

Oggetto: S950 - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto denominato: "Parco eolico Monte Poggio", nel comune di Mignanego (GE). Proponente: SEVA s.r.l. S.B., Courmayeur (AO). (Prot. EGAP Appennino Piemontese n. 627 del 16/3/2023). Riscontro - richiesta chiarimenti.

❖ Premesso come:

- il Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" sia stato designato sia come Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione) ai sensi della Dir. 92/43/CE "Habitat" che come Z.P.S. (Zona di Protezione Speciale) ai sensi della Dir. 2009/147 CE "Uccelli".
- Il motivo di designazione della Z.S.C. IT1180026 "Capanne di Marcarolo" anche quale Z.P.S., risiede non già nella mera segnalazione di specie di uccelli tutelate di Allegato I (le quali peraltro risultano in discreto numero) ma nella presenza del corridoio di migrazione primaverile più importante del Piemonte (cfr. La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo; Toffoli et al., Regione Piemonte, gennaio 2007).
- Il corridoio di migrazione risulta in diretta connessione con il sito di migrazione facente capo alla adiacente Z.P.S. IT1331402 "Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione", la quale tutela uno degli "hot spot" per la migrazione più importante a livello nazionale (cfr. "Tutela delle specie migratrici e dei processi migratori, esiti del tavolo tecnico" - MiTE, marzo 2009).
- Il particolare regime giuridico di tutela imposto dal paragrafo 2, art. 6 della Dir. 92/43/CEE, applicato alla Dir. 2009/147 CEE, contiene disposizioni intese a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie con l'adozione di misure di carattere preventivo. Il D.M. 17/10/2007 individua tra le tredici Tipologie ambientali (habitat) di riferimento a livello nazionale i corridoi di migrazione. In tal senso il livello di prevenzione di fattori di degrado richiesto dall'Unione europea assume un connotato essenziale e specifico in relazione alla tutela della fauna migratrice: le misure di cui al paragrafo 2 è stato evidenziato dalle Linee Guida comunitarie come vadano "al di là delle semplici misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già coperte dall'articolo 6, paragrafo 1. Le parole <evitare> e <potrebbe avere conseguenze significative> sottolineano la natura anticipatoria delle misure da prendere. Non è accettabile aspettare che si verifichi un degrado o una perturbazione per adottare le misure (causa C-418/04 – cfr. anche alla sezione 4.4.1 l'interpretazione di "che possa avere", di cui all'articolo 6, paragrafo 3)".
- Proprio in virtù di questo assunto e in relazione al disposto di cui agli articoli 3 e 4 della Dir. 2009/147/CEE, tale necessità di adozione di misure anticipatorie è stata espletata da parte del Soggetto Gestore effettuando specifici studi e con la produzione di relazioni scientifiche da parte di esperti, come indicato dalla

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0289660
del 20/03/2023

Risoluzione 7.5 della Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn "Wind Turbines and migratory species". Sulla base dei dati scientifici in possesso del Soggetto gestore della Z.S.C./Z.P.S. è stata redatta nel giugno del 2013 una "Carta del rischio" derivante da installazioni industriali per l'energia eolica, la quale individua di un buffer di km. 5 attorno alla Z.P.S. con livelli di rischio da "rischio basso" a "rischio molto elevato" per le specie migratrici (uccelli e chirotteri) tutelate nell'intero territorio dell'Unione. Questa carta risulta funzionale ad anticipare fattori di degrado e consentire ai progettisti di impianti eolici di avere un quadro delle criticità presenti entro il buffer considerato (sulla mappatura della sensibilità di uccelli e chirotteri a parchi eolici quale "buona pratica" di gestione vedasi "Bruxelles, 12.10.2021 C(2021) 7301 final - Comunicazione della Commissione. Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat").

- A tal punto è possibile dare forma e sostanza normativa alla domanda che si pone considerando la natura particolare di un "corridoio di migrazione" (Flyway in inglese) il quale per definizione rappresenta una rotta di specie dai siti di svernamento a quelli di nidificazione in una vasta area geografica, necessariamente non circoscrivibile ai confini di un'unica area specifica o Sito. Un corridoio di migrazione, che come si è visto è considerato un Habitat data la natura ricorrente, necessaria e ecologicamente irrinunciabile per la conservazione delle specie migratrici, deve essere tutelato in quanto tale, motivo per il quale la Carta del rischio redatta per la Z.S.C./Z.P.S. "Capanne di Marcarolo" ne considera la tutela stabilendo i gradienti di rischio anche al di fuori del Sito Natura 2000. In tal senso, la Commissione europea (cfr. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm - topic n. 55) specifica: "L'importanza delle zone al di fuori della rete Natura 2000 per gli uccelli è indicata dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e dall'articolo 4 della direttiva Uccelli, ai sensi dei quali gli Stati membri sono tenuti a cercare di mantenere e sistemare gli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione conformemente alle esigenze ecologiche e a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat." Per questo motivo la Carta del rischio della Z.S.C./Z.P.S., costituente Allegato E alle Misure di conservazione Sito specifiche (D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017 – D.M. 21 novembre 2017, G.U. n. 283 del 4/12/2017) trattano la tutela del corridoio di migrazione dell'avifauna e chirotterofauna entro il buffer di 5 km. dai confini del Sito. Anche l'art. 10 della Direttiva Habitat incoraggia gli Stati membri a gestire elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche di fauna e flora al di fuori dei Siti Natura 2000.
- Entro tale contesto giuridico (tutela entro il buffer di 5 km.), le Misure di Conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS, Capo II, art. 61, comma 2 (Divieti), lett. a) specificano come: "nella fascia di 1 Km dai confini del Sito è fatto divieto di realizzare impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, sottoposti a Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i.. (…)".
- Il medesimo art. 61, comma 3 (Obblighi), lett. a) specifica inoltre come: "stante il divieto relativo alla fascia di 1 km. dai confini, inquadrabile come <Fascia di repulsione severa- R1> ai sensi della D.G.R. n. 30-12221/2009, entro i restanti 4 km. del buffer i piani, progetti e interventi relativi a installazioni per l'energia eolica sono sottoposti alla fase II della Procedura per la valutazione di incidenza, Valutazione appropriata".
- Il contesto giuridico testé delineato trova riscontro nella sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. I 31 marzo 2022, n. 304 del 31/03/2022 "Bellezze naturali - Misure di conservazione sito-specifiche di un sito di importanza comunitaria (SIC) - Divieto di realizzare nuovi impianti eolici ad un buffer di 1 km esterno ai confini del SIC/ZPS, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale".

❖ Ciò premesso, con riferimento a quanto in oggetto, presa visione degli elaborati di progetto e, tra gli altri, in particolare:

- Sintesi non tecnica;
- Relazione Tecnica;
- Relazione Tecnico- scientifica;
- Integrazione esplicativa;
- Studio organico di insieme;
- Studio preliminare ambientale;
- Approfondimento ambientale aree tutelate;
- Cartografia;

Tenuto conto di come la tematica inerente la costruzione di impianti eolici industriali in riferimento ai possibili effetti sui Siti della Rete Natura 2000 sia ampiamente declinata in sede comunitaria (Linee Guida, Convenzioni internazionali, sentenze della Corte di Giustizia) e nazionale e di come di conseguenza il Sito natura 2000 IT1180026 "Capanne di Marcarolo" sia dotato di una specifica normativa in materia;
In considerazione dell'iter procedimentale di cui trattasi;
Si richiedono chiarimenti in merito all'assenza nella documentazione progettuale di riferimenti in relazione ai disposti normativi di cui alle Misure di Conservazione Sito specifiche della Z.S.C./Z.P.S. IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017 – D.M. 21 novembre 2017., GU n. 283 del 4/12/2017), e in particolare il divieto di cui al Titolo V, Capo II, art. 61, comma 2, lett. a); Titolo IV, art. 57, comma 1, lett. g); Titolo V, Capo I, art. 59, lett. f); Titolo II, art. 3 (Divieti), lett. ff), nonché all'Allegato E "Carta del rischio derivante da installazioni eoliche industriali (con Relazione illustrativa)", pur risultando tali Misure di Conservazione vigenti e allegate alla documentazione di progetto.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.t. Gabriele Panizza)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(dott. Andrea De Giovanni)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061